

Publicato il 10/02/2022

N. 00095/2022 REG.PROV.COLL.  
N. 00597/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 597 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dall'ing. Salvatore Pietrantonio Demarco, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Laviola, PEC laviola0154@cert.avvmatera.it, domiciliato ai sensi dell'art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

*contro*

Comune di Matera, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Onorati, PEC avvocatura@pec.comune,matera.it, con domicilio eletto in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 2 presso lo studio dell'avv. Potito Petrone;

*per l'annullamento*

del provvedimento di esclusione dell'ing. Salvatore Pietrantonio Demarco dal **concorso**, indetto dal Comune di Matera con il bando, pubblicato il 16.11.2021, emanato dalla Commissione esaminatrice con verbale n. 5 del 23.11.2021 al termine della prova scritta;

Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;

Visto l'atto di motivi aggiunti, con il quale è stato impugnato il provvedimento conclusivo del **concorso**, cioè la Determinazione n. 3070 del 30.12.2021, con la quale il Segretario Generale del Comune di Matera ha approvato tutti verbali della Commissione esaminatrice, compreso quello n. 6 del 21.11.2021 della prova orale, che non è stata superata da nessuno dei candidati, risultati idonei nella prova scritta, e che pertanto ha determinato l'esito infruttuoso del predetto **concorso**;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Matera;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Lucia Galluzzi, per dichiarata delega dell'avv. Ricardo Laviola, e Potito Petrone, per dichiarata delega dell'avv. Enrica Onorati;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il Comune di Matera con bando, pubblicato il 16.11.2021, ha indetto un **concorso**, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato del Dirigente del Settore Gestione del Territorio, prevedendo:

1) come requisiti di ammissione, oltre a quelli generali: a) la Laurea (in Ingegneria Civile o Architettura del Paesaggio o Architettura/Ingegneria Edile o Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio o Pianificazione territoriale/urbanistica/ambientale); b) l'aver compiuto almeno 5 anni di servizio di ruolo presso una Pubblica amministrazione nella Categoria D; c) l'aver ricoperto incarichi dirigenziali od equiparati presso Pubbliche Amministrazioni per un periodo non inferiore a 5 anni; d) l'abilitazione all'esercizio della professione;

2) l'articolazione nelle seguenti fasi: A) valutazione dei titoli (massimo 10 punti, di cui: massimo 5 punti per il voto di Laurea; massimo 1 punto per ulteriori titoli di studio; e massimo 5 punti per i titoli di servizio), finalizzata

all'ammissione alla prova scritta di 40 candidati e di quelli aventi lo stesso punteggio del candidato collocatosi al 40° posto; B) prova scritta (massimo 30 punti), che avrebbe potuto consistere “nella stesura di un tema, di una relazione, in uno o più pareri, nella risposta a uno o più quesiti a risposta sintetica/aperta o test o nella risoluzione di un caso partico; C) prova orale (massimo 30 punti), alla quale poteva essere ammessi i candidati, che avrebbero riportato nella prova scritta “una votazione non inferiore a 21/30”.

L'ing. Salvatore Pietrantonio Demarco è stato ammesso, insieme ad altri 24 candidati, alla prova scritta del 23.11.2021, nell'ambito della quale: 1) la Commissione esaminatrice prestabiliva che la prova scritta sarebbe consistita nella risoluzione, entro 60 minuti, di 3 quesiti a risposta sintetica, che sarebbero stati valutati, “tenendo conto dei seguenti criteri: conoscenza degli argomenti e capacità di sintesi: fino ad un massimo di 12 punti; completezza ed esaustività: fino ad un massimo di 12 punti; e chiarezza espositiva e proprietà del linguaggio: fino ad un massimo di 6 punti”; 2) l'estrazione dei 3 quesiti a risposta sintetica (precisamente: 1 “In molte Leggi regionali i compiti del tradizionale Piano regolatore Generale (Legge n. 1150/1942) sono stati scissi in due livelli uno strutturale ed uno operativo. Il candidato illustri le principali differenze tra queste diverse tipologie di strumenti urbanistici, nei contenuti e nelle procedure di approvazione, con particolare riferimento alla Legge Urbanistica della Regione Basilicata (Legge Regionale n. 23/1999)”; 2 “Il candidato esponga le caratteristiche dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004 ed ex DPR n. 31/2017, con riferimento alla procedura di rilascio ed al rapporto con i titoli edilizi abilitativi”; 3 “In assenza di specifico preavviso, si è verificato il distacco di estese porzioni di coprifermo da elementi in cemento armato di facciata di una scuola di proprietà comunale prospiciente una pubblica via. Illustri il candidato gli interventi tecnici per la messa in sicurezza dell'area e della facciata, i conseguenti adempimenti amministrativi da adottare e quelli propedeutici all'avvio della progettazione dell'intervento di manutenzione straordinaria”), che, dopo

essere stata letta, veniva proiettata su uno schermo, per consentirne la consultazione per l'intera durata della prova; 3) la prova iniziava alle 12,06; 4) al termine della prova i componenti della Commissione esaminatrice notavano che l'ing. Salvatore Pietrantonio Demarco stava fotografando con il suo cellulare l'elaborato, che aveva redatto, prima di consegnarlo, ed anche, se l'ing. Demarco dopo la relativa contestazione aveva cancellato "dal dispositivo le foto scattate", la Commissione lo escludeva dal **concorso**, in quanto il penultimo capoverso dell'art. 12 del bando prevedeva espressamente "è vietato altresì l'utilizzo di cellulari, computer portatili ed altre apparecchiature elettroniche" (cfr. verbale n. 5 del 23.11.2021).

L'ing. Salvatore Pietrantonio Demarco con il ricorso introduttivo, notificato soltanto al Comune di Matera il 18.12.2021 e depositato il 27.12.2021, ha impugnato il predetto provvedimento di esclusione, deducendo l'errata applicazione del suddetto penultimo capoverso dell'art. 12 del bando ed anche del secondo periodo del secondo capoverso dell'art. 13 del bando, il quale statuisce che "è altresì vietato introdurre nella sede d'esami telefoni cellulari ed altri strumenti di comunicazione", sia perché la Commissione esaminatrice non aveva, all'inizio della prova scritta, invitato i candidati a consegnare i cellulari, sia perché le predette norme del bando, oltre a riferirsi alla fase dell'espletamento della prova, mentre, nella specie, il ricorrente ha utilizzato il cellulare alla fine della prova (il ricorrente ha allegato al ricorso la copia dei tabulati telefonici, attestante l'assenza di telefonate dalle ore 12,06 alle ore 13.06 del 23.11.2021), non prevedono espressamente la sanzione dell'esclusione dal **concorso**, richiamando la Sentenza C.d.S. Sez. VI n. 1214 del 19.3.2008.

Si è costituito in giudizio il Comune di Matera, sostenendo l'infondatezza del ricorso, e con memoria dell'11.1.2022 ha anche eccepito l'improcedibilità del gravame, in quanto il ricorrente non ha impugnato il provvedimento conclusivo del **concorso** di cui è causa del 30.12.2021.

Con atto di motivi aggiunti, notificato soltanto al Comune di Matera il 18.1.2022 e depositato il 22.1.2022, il ricorrente ha impugnato il provvedimento conclusivo del **concorso**, cioè la Determinazione n. 3070 del 30.12.2021, con la quale il Segretario Generale del Comune di Matera ha approvato tutti verbali della Commissione esaminatrice, compreso quello n. 6 del 21.11.2021 della prova orale, che non è stata superata da nessuno dei candidati, risultati idonei nella prova scritta, e che pertanto ha determinato l'esito infruttuoso del **concorso** in questione, deducendo le stesse censure, già articolate con il ricorso introduttivo ed evidenziando anche la circostanza che la predetta Determinazione n. 3070 del 30.12.2021 ha ignorato l'esistenza del suddetto ricorso introduttivo.

Con memoria del 3.2.2022 il Comune di Matera ha replicato all'atto di motivi aggiunti, ribadendone l'infondatezza.

Nella Camera di Consiglio del 9.2.2022 il ricorso introduttivo e l'atto di motivi aggiunti sono passati in decisione.

In via preliminare, va rilevato che l'atto di motivi aggiunti è stato legittimamente notificato soltanto al Comune di Matera, in quanto all'esito del **concorso** di cui è causa nessuno dei candidati, ammessi alla prova orale, è risultato vincitore: pertanto, nella controversia in esame non vi sono soggetti controinteressati, che possono essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso introduttivo e conseguente annullamento del provvedimento di esclusione del ricorrente e che non potevano rimanere estranei al giudizio, senza avere la possibilità di controdedurre (sul punto cfr. ex multis TAR Basilicata Sent. n. 861 del 28.11.2019, che richiama la Giurisprudenza in materia di appalti, estensibile a tutti i procedimenti di evidenza pubblica, secondo cui l'impugnazione di un provvedimento di esclusione da un **concorso** risulta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se non viene impugnato con atto di motivi aggiunti il provvedimento conclusivo del procedimento).

Nel merito, il ricorso introduttivo e l'atto di motivi aggiunti sono infondati.

Infatti, il ricorrente, per aver fotografato con il suo telefonino, prima di consegnarlo, il proprio elaborato della prova scritta, è stato legittimamente escluso dal **concorso** di cui è causa, ai sensi del penultimo capoverso dell'art. 12 del bando, il quale ha espressamente previsto il divieto dell'utilizzo dei cellulari durante la prova scritta, tenuto conto anche del secondo capoverso dell'art. 13 del bando, con il quale è stato esplicitamente stabilito il divieto di introdurre telefoni cellulari nei luoghi, dove deve essere espletata la prova scritta.

Da tali norme si evince chiaramente che il ricorrente, anche se la Commissione esaminatrice non avesse invitato i candidati a consegnare i telefonini, avrebbe dovuto consegnarlo spontaneamente alla Commissione nel momento della sua identificazione all'inizio della prova scritta del 23.11.2021. Non conduce ad un diverso esito del ricorso il richiamo del ricorrente alla Sentenza C.d.S. Sez. VI n. 1214 del 19.3.2008, atteso che con tale Sentenza è stato annullato un provvedimento di esclusione dalle prove scritte dell'esame di maturità per la mera detenzione del cellulare durante tali prove, previa acquisizione dei tabulati del gestore di telefonia mobile, da cui era risultato dimostrato il suo non utilizzo (e/o l'assenza di contatti con soggetti esterni), ma in quel giudizio è stata considerata circostanza decisiva la Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 801 del 28.5.2007, disciplinante gli esami di maturità, nella parte in cui prevedeva espressamente la sanzione dell'esclusione "nei confronti di coloro che saranno sorpresi ad utilizzarli" ed esclusivamente, in applicazione di tale parte della predetta circolare, è stato statuito che il semplice possesso di un telefono cellulare, se non era stato provato il suo utilizzo, non configurava un illecito sanzionabile con l'esclusione dall'esame di maturità.

Mentre, nella specie, come sopra già rilevato, il bando del **concorso** in questione non prevede una clausola analoga a quella, appena indicata, della citata Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 801 del 28.5.2007.

Comunque, anche in applicazione dell'invocata Sentenza C.d.S. Sez. VI n. 1214 del 19.3.2008, avrebbe dovuto essere escluso dal **concorso**, attesoche, prima di consegnare l'elaborato della prova scritta, la Commissione esaminatrice lo aveva sorpreso a fotografare tale elaborato con il suo cellulare, attività in ogni caso non lecita, perché non consentita in tutti i concorsi (a prescindere dalle finalità di tale riproduzione fotografica), in quanto prima della conclusione della stessa prova scritta aveva utilizzato un oggetto, che non poteva essere usato durante la prova scritta e che non poteva essere introdotto nel luogo di svolgimento della stessa prova scritta.

A quanto sopra consegue la reiezione del ricorso introduttivo e dell'atto di motivi aggiunti.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge il ricorso introduttivo e l'atto di motivi aggiunti.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Matera, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Paolo Mariano, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Pasquale Mastrantuono**

**IL PRESIDENTE**  
**Fabio Donadono**

## IL SEGRETARIO